

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 28 APR. 2001

=====

28 APR. 2001

ADDI' NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
.....OMISSIS

ASSENTI: T. P.

DELIBERAZIONE N° 624

OGGETTO: Legge n388/2000, art.78. Prosecuzione dei sostegni e degli incentivi finanziari, previsti dalla Deliberazione di Giunta Regionale del 24 ottobre 2000 n.2172, in favore degli Enti Gestori di progetti di LSU del Lazio, che deliberano la proroga dei progetti dall'1.05.2001.

OGGETTO: legge n.388/2000, art.78. Prosecuzione dei sostegni e degli incentivi finanziari, previsti dalla Deliberazione di Giunta Regionale del 24 ottobre 2000 n.2172, in favore degli Enti Gestori di progetti di LSU del Lazio, che deliberano la proroga dei progetti dall'1.05.2001.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alla Scuola, Formazione e Lavoro;

VISTA la L.R. n. 6/99, art.19;

VISTO il D.Lgs.1 dicembre 1997, n.468;

VISTO il D.Lgs.23 dicembre 1997, n.469 che con l'art.2, comma 2, lettera f), conferisce alle regioni le funzioni ed i compiti in materia di indirizzo, programmazione e verifica dei lavori socialmente utili (LSU) ai sensi della vigente normativa in materia;

VISTO che l'art.8, comma 3, del D.Lgs.81/2000 stabilisce che le risorse finanziarie del Fondo nazionale per l'Occupazione, di cui alla L.236/93, qualora impegnate per attività socialmente utili, sono destinate al pagamento del 50% degli assegni e dei sussidi per i periodi dal 1° novembre 2000 al 30 aprile 2001;

VISTO l'art.78, comma 2, della Legge Finanziaria dello Stato differisce al 30 giugno 2001 il termine fissato dal già citato art.8, comma 3, del D.Lgs.81/2000;

VISTA la DGR n.2172 del 24/10/2000 con la quale si è fatto riferimento alle Convenzioni tra Ministero del Lavoro e Regione Lazio, di cui all'art.45, comma 6, del citato D.Lgs.81/2000 e sono stati fissati i criteri per la loro attuazione al fine di sostenere la prosecuzione delle attività socialmente utili collegate alla realizzazione, da parte degli Enti Gestori, dell'occupazione stabile dei lavoratori utilizzati.

VISTO altresì che l'art.8, comma 1, del D.Lgs.81/2000 prevede che le risorse di cui alle già citate Convenzioni possono essere impiegate per assegni e sussidi a carico del Fondo nazionale dell'Occupazione, per l'attivazione di misure di politiche attive per l'impiego finalizzate prioritariamente alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili;

VISTO inoltre che l'art.8, comma 2, dello stesso D.Lgs.81/2000 prevede che gli Enti utilizzatori, interessati da situazioni straordinarie tali da non poter garantire un programma definitivo di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili nell'ambito di quanto previsto dalle citate Convenzioni, possono definire accordi che prevedano misure particolari con oneri a carico di tutti i sottoscrittori e che gli Enti utilizzatori potranno accedere a questa procedura a condizione di aver già deliberato i piani di stabilizzazione occupazionale;

TENUTO CONTO dei monitoraggi realizzati dall'Agenzia Lazio Lavoro e da Italia Lavoro dai quali risulterebbero attualmente utilizzati circa n° 6000 LSU e stabilizzati circa n° 2000 LSU;

VISTA la L.R. 25 luglio 1996 n. 29, che agli articoli 13 e 14 del Capo IV, disciplina gli interventi finanziari della Regione a favore dei progetti di L.S.U.;

Riconfermato l'impegno, assunto con la stipula delle succitate Convenzioni con il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, a sostenere la prosecuzione dei progetti di LSU per favorire la stabilizzazione dei disoccupati in essi utilizzati che risulterebbero essere circa n° 6000;

RAVVISATA la necessità di proseguire in relazione al differimento al 30/06/2001 previsto dall'art.78, comma 2, della Legge n.388/2000, nel sostenere le proroghe ed i processi di stabilizzazione dei Lavoratori Socialmente Utili nel Lazio che, fatte salve ulteriori verifiche e/o monitoraggi, sono 6000 circa sulla base dei dati forniti dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, dedotti circa 1.500 ultra cinquantenni che, ai sensi dell'art.78 della legge n.388/2000, rimarrebbero a carico dello Stato unitamente ai LSU di cui ai progetti interregionali dei Ministeri;

VISTA la L. 15.05.97 n. 127, art.17, commi 31 e 32.



All'unanimità

DELIBERA


1. di confermare fino al 30/06/2001 gli stessi sostegni finanziari previsti dalla Deliberazione di Giunta Regionale n.2172 del 24 ottobre 2000, in favore degli Enti Gestori che prorogano i progetti di LSU del Lazio dall'1/5/2001 al 30 giugno 2001, nonché di confermare fino al 30/06/2001 gli incentivi, nella deliberazione medesima previsti per le stabilizzazioni, che vengono estesi anche ai casi di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, non inferiori a 5 anni, di cui all'art.6, comma 2, del D.Lgs.81/2000;
 - la deliberazione di proroga dovrà essere, ~~entro e non oltre il 30/04/2001 pena decadenza dai benefici della presente deliberazione,~~ ^{30 aprile} adottata dagli organi competenti degli Enti utilizzatori di Lavoratori Socialmente Utili già destinatari dei sostegni regionali previsti dalle deliberazioni regionali n.1799/2000 e n.2172/2000. La deliberazione medesima dovrà contenere tutti gli elementi indicati dal D.Lgs.81/2000, all'art.5 comma 1, lettere a), b), d), e), h), i), l) e m), dovrà riportare le stabilizzazioni già realizzate nonché le difficoltà incontrate per la realizzazione delle stabilizzazioni previste nelle precedenti deliberazioni, dovrà concludersi con la richiesta di finanziamento alla Regione e con la presa d'atto che il mancato rispetto dei requisiti e delle condizioni ~~anche temporali~~ ^{preparati} previste dalla presente deliberazione comporterà l'inammissibilità della richiesta stessa;
 - la deliberazione stessa dovrà essere inviata, pena decadenza, entro il ~~30/05/2001~~ ^{30 aprile} al Centro per l'Impiego competente per territorio, alla Direzione Provinciale del Lavoro, alle sedi INPS territorialmente competenti ed all'Agenzia Lazio Lavoro;
2. di confermare fino al 30/06/2001 anche l'impegno della Regione a favore dei Lavoratori Socialmente Utili esclusi, ai sensi dell'art.2, comma 1, del D.Lgs.81/2000 e non reinseriti a carico del Fondo nazionale per l'occupazione così come previsto dalla D.G.R. 2172 del 24/10/2000;
3. di incaricare l'Agenzia Lazio Lavoro dell'istruttoria delle richieste di sostegno di cui al punto 1, che dovrà concludersi con la Determinazioni dirigenziale concernente la proposta di accoglimento o meno delle richieste medesime da avanzare alla Regione Lazio- Dipartimento Scuola, Formazione e Politiche del Lavoro - Area 9/C, per la Determinazione di finanziamento o meno delle stesse. Il competente Servizio dell'Area 9/C Politiche del Lavoro provvederà, altresì, ad effettuare controlli a campione.

La spesa trova copertura nelle somme stanziare sui capitoli 24129 e 24130 del Bilancio Regionale es.2001 e nelle somme derivanti dalle Convenzioni ad hoc stipulate con il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale a seguito delle quali l'INPS, su richiesta della Regione, sta provvedendo e provvederà all'erogazione degli assegni di utilizzo e di quelli per il Nucleo Familiare comprensivi dell'onere al 50% che la Regione si è assunto con la DGR n.2172 del 24/10/2000.

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo, ai sensi dell'articolo 17 commi 31 e 32 della L.127/1997, e dovrà essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE



27 APR. 2001